

Impugnazione proposta il 29 maggio 2019 da Silgan Closures GmbH, Silgan Holdings, Inc. avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 marzo 2019, causa T-410/18, Silgan Closures GmbH, Silgan Holdings, Inc. / Commissione europea

(Causa C-418/19 P)

(2020/C 103/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Silgan Closures GmbH, Silgan Holdings, Inc. (rappresentanti: H. Wollmann, D. Seeliger, R. Grafunder e V. Weiss, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 29 gennaio 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Decima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata e ha deciso che le ricorrenti sopporteranno le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 12 agosto 2019 — Flightright GmbH / IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal

(Causa C-606/19)

(2020/C 103/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Flightright GmbH

Resistente: IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal

Con ordinanza del 13 febbraio 2020 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sesta Sezione) ha dichiarato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, dev'essere interpretato nel senso che, in presenza di un volo avente un'unica prenotazione confermata e articolato su più segmenti di volo, il «luogo di prestazione dei servizi» ai sensi della disposizione medesima può essere quello di partenza del primo segmento, qualora il trasporto nei vari segmenti di volo sia operato da vettori aerei differenti e la domanda di compensazione pecuniaria, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ⁽²⁾, sia stata proposta, a seguito della cancellazione dell'ultimo segmento di volo, nei confronti del rispettivo vettore aereo.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2004, L 46, pag. 1.